

MASCILLI. Non ho bisogno di molte parole per sostenere la soppressione dell'articolo 1 del titolo primo.

Io non entrerò nella questione se l'articolo 1 sia dichiarativo dell'articolo 9 della legge del 1870, oppure se sia un articolo aggiuntivo, poichè quelle ragioni medesime, che per me stanno della cattiva interpretazione che il ministro dà all'articolo 9 della legge del 1870, sussistono anche perchè quest'articolo primo non possa essere aggiunto.

Neppure mi interessa di sapere se questo cespite dia un imponibile di 20 o 30 milioni, poichè in questa discussione debbo soltanto analizzare la giustizia dell'imposta e non l'importanza dell'imponibile.

Il signor ministro e la Commissione non muovono dubbio che i censi, le decime, i quartesi sono diritti reali, immobiliari, e non lo potevano muovere, perchè ognuno sa che queste rendite sono immobiliari, e non convengo coll'onorevole Englen, il quale poco fa mi pare abbia detto che egli intendeva soltanto di opporsi pei crediti *quandocumque* e non per le decime e quartesi, ritenendo che questi non sono soggetti a detrazione alcuna. A me pare che egli male si apponga, perchè le leggi del 1817 e del 1833 dell'ex-regno di Napoli e Sicilia facevano detrazione a favore degli utilitari dei fondi anche per queste decime e per questi quartesi. Or dunque, la prima questione che faccio alla Commissione, che ha creduto di ammettere questa tassa, è quella cioè se i censi e le decime, che sono diritti reali, immobiliari, possono essere compresi in una legge che colpisce i soli cespiti mobiliari.

La seconda questione è questa: potete voi tassare due volte lo stesso cespite, senza che questo cespite abbia prima subito una trasformazione?

Diceva or ora l'onorevole Torrigiani che anche i fondi avevano subite molte altre imposte. Lo capisco, ma però sopra i prodotti che questi fondi rendono. Ed anche i cespiti che si vorrebbero tassare con l'articolo primo producono nuove tasse, ma quando avranno prodotto nuove rendite; ed allora va bene che sieno anche queste tassate; ma, fino a che questa rendita non si trasforma, certamente non la potete colpire due volte.

La Commissione ed il ministro non sconvengono che questi cespiti hanno avuta una detrazione; ma sapete che cosa dicono? Dicono che malamente il legislatore passato ha fatto questa detrazione, la quale non ha giovato al fisco.

Ma, rispondo io, che importa il dire che il legislatore passato ha fatto male se la legge esiste? Se

credete che il legislatore abbia fatto male coi citati decreti, rivocateli.

Ma, dice l'onorevole Mantellini, non si può. E perchè? Perchè ci sono di mezzo i diritti dei terzi; vi ha acquistato diritto l'utilitario ed il debitore.

Allora, se credete che la legge debba essere rispettata, rispettatala per intiero. Se ritenete che i decreti del 1817, del 1833 e del 1801 hanno sancito un errore, anche per intero dovete rivocarli.

Sarebbe una singolare giustizia il far pagare, per correggere un errore, una seconda tassa a coloro i quali per trenta, per quaranta, per cinquanta anni hanno subito una ingiustizia.

Ma i decreti del 1817, del 1833 e del 1801 furono veramente fatti con leggerezza? Furono improvvidi?

Debbo dire alla Camera che, avendo noi bisogno di molta carità cristiana, di molta indulgenza per le nostre leggi, dobbiamo andar cauti nel censurare con tanto rigore i nostri predecessori.

All'onorevole Mantellini che è così valente giuriconsulto, domando che cosa sono le decime, che cosa sono i quartesi? Non rappresentano altro che una parte della rendita del fondo.

Dunque che cosa ha fatto il legislatore passato? Ha fatto quello che era giusto, che era logico, che era onesto, cioè ha tassato il proprietario del fondo; e, per non complicare la burocrazia, ha voluto che l'utilitario avesse pagato l'intero; poi, quando l'utilitario va a dare la parte della rendita dovuta ai *domini* che rappresentano questo diritto, ritiene non altro che quel tanto che egli anticipò per essi.

Ora, io vorrei sapere che c'è di sbaglio in questo. La sola questione che potrebbe un tantino farsi sarebbe pei censi bollari e capitali *quandocumque*, perchè si potrebbe dire che le ragioni non sono identiche, giacchè questi cespiti non sono immobiliari, stanno nella categoria dei cespiti mobiliari, sono effettivamente cespiti mobiliari e che non rappresentano una parte della rendita del fondo.

Nessuna utilità, dice l'onorevole ministro e dice l'onorevole Commissione, ne ha avuto il fisco con la detrazione subita a favore dei debitori. Ma sia tutto quello che si vuole, le medesime ragioni che ho accennate per le decime, per i quartesi, stanno anche pei creditori dei censi bollari; poichè, se questi hanno avuta una prima detrazione, non è giusto che ne subiscano una seconda; e, se si crede infondata quella prima detrazione, rinvocate la legge.

Ma io credo che quella prima detrazione non sia